Tribunale di Torino, sez. IX civile specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale – 09/04/2010. Pres. Scotti. Est. Ratti.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione notificato in data 29.7.2008, Ru. An. Ma. e To. Va. convenivano in giudizio la s.p.a. Edizioni ILC ed esponevano che: -esse attrici, che svolgevano da oltre 30 anni attività di insegnamento presso le scuole elementari, avevano collaborato e tuttora collaboravano con varie case editrici in veste di curatrici e\o autrici di opere didattiche; -a partire dal 2002 avevano avviato una collaborazione anche con la casa editrice ILC, ai fini della redazione dell'opera didattica "Guida al Sapere - Matematica"; -tale Guida prevede tre distinte aree tematiche (Area Matematica; Area Geografica e Scienze; Area Linguistica); all'interno di ogni area tematica e per ognuna delle 5 classi del ciclo di studi primario, la Guida si compone di uno o più volumi destinato all'insegnante (la "Guida Didattica" e lo "Schedario") e di un volume destinato all'alunno (il "Quaderno Operativo"); -esse esponenti, in qualità di autrici, avevano concesso all'editore, in via esclusiva, il diritto di stampare e vendere, per un arco di tempo ventennale, i volumi da esse redatti attinenti alla sola "Area Matematica" della "Guida al Sapere" ("Guida Didattica", "Schedario" e "Quaderno Operativo"), dietro un compenso complessivo pattuito *a forfait* pari ad euro 92.000,00; -le opere così redatte e curate erano state immesse sul mercato dalla casa editrice convenuta ed avevano riscosso, per quanto noto ad esse attici, il buon favore del pubblico; -nel mese di ottobre 2007, del tutto casualmente, To. Va., durante una visita in una libreria didattica aveva appreso l'avvenuta commercializzazione di alcuni volumi della Guida al Sapere che, per essendo attinenti ad un'area diversa da quella matematica e pur essendo stati redatti da soggetti diversi, riportavano sulla copertina i nominativi di esse attrici; -in particolare, l'epigrafe della copertina dei volumi relativi allo Schedario ed al Quaderno operativo dell'"Area antropologica, scienza e tecnologia" recavano i predetti nominativi, con ciò lasciando

chiaramente intendere al lettore che le esponenti ne erano le autrici; -il disappunto si era incrementato quando, dopo aver meglio visionato le opere, avevano constatato che, pur traendo ispirazione dalle opere redatte da esse esponenti, presentavano una impostazione didattica assai diversa e "si crede" deteriore rispetto a quella curata ed eseguita da esse attrici; -con racc. a.r. le esponenti avevano contestato alla ILC i fatti sopradescritti, sennonché, nonostante le rassicurazioni della casa editrice, ancora in data 12 dicembre 2007 esse attrici avevano riscontrato che il testo in questione si trovava ancora in vendita nelle librerie scolastiche, le quali, appositamente interpellate sul punto, si rendevano disponibili a raccogliere eventuali ulteriori ordinativi, anche in rilevante numero; -seguiva una nuova diffida e, nelle settimane successive esse attrici prendevano atto che la commercializzazione dell'opera pareva realmente cessata; -peraltro, dal raffronto delle copie acquistate nell'ottobre e nel dicembre 2007 esse attrici potevano rendersi conto che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, l'opera erroneamente pubblicata con i loro nomi era stata verosimilmente commercializzata e diffusa non solo nel corso del 2007, bensì a partire dal 2003; -ed infatti: dai volumi acquistati nell'ottobre 2007 risulta che la prima edizione di tali volumi risale al 2003 e che i volumi acquistati appartengono alla prima ristampa dell'opera, avvenuta sempre nel 2003); dai volumi acquistati nel dicembre 2007 risulta che i volumi appartengono alla prima edizione dell'opera, risalente al 2003 e che tali volumi appartengono alla terza ristampa dell'opera avvenuta nel 2005.

Tanto esposto in fatto, rilevato che la condotta tenuta dalla convenuta integrava una violazione dei principi di correttezza e di buona fede che incideva anche sul contratto di edizione a suo tempo stipulato con la Edizioni ILC, contratto del quale chiedevano pertanto la risoluzione ex art. 1453 c.c., illustrate le ragioni di diritto sotto il profilo della lesione del diritto al nome, all'immagine professionale e all'identità, della lesione della paternità e del diritto morale d'autore e della violazione della legge 2003\196, le attrici

concludevano chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni di merito riportate in epigrafe.

2) La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di rigettare le domande o, comunque, di ridurre le somme richieste da controparte a titolo di risarcimento ad un *quantum* simbolico.

La convenuta faceva presente che: -i frontespizi di tutti i vari pezzi riportavano sempre l'esatto nome delle effettive autrici e mai quello delle signore Ru. e To., e tale circostanza comprovava che si era trattato di un mero errore materiale assolutamente involontario; -le copie complete erano solo 503 perché in realtà vi erano diversi pezzi che concorrevano a formare ogni copia in vendita, e cioè lo schedario, il quaderno operativo, il contenitore (che non riportava alcun nome) e la guida didattica vera e propria; -le copie che avevano dato origine alla presente causa erano state tutte mandate al macero; -nei *colophon* vi erano semplicemente e soltanto previsioni di ristampa e non dati oggettivi sul quantitativi dell'effettiva ristampa; -peraltro, senza nulla togliere al buon nome delle attrici, non risultava che le varie case editrici citate avessero affidato alle stesse altri lavori dopo il 1998; -non si doveva confondere tra "venduto" e "distribuito": le guide didattiche venivano usate solo dalle insegnanti alle quali, di solito, venivano date in omaggio dai rappresentanti; -già dopo la prima diffida ricevuta da parte delle due attrici, essa convenuta aveva provveduto a richiamare presso tutti i concessionari tutte le copie giacenti presso i magazzini; -non sussisteva alcun dolo da parte di essa convenuta atteso che la stessa, che poneva in commercio circa 2.000,000 di copie l'anno, se si fosse voluta adoperare volontariamente e dolosamente lo avrebbe presumibilmente fatto per affari concernenti volumi ad alta tiratura; -le attrici non avevano subito alcun danno patrimoniale.

3) Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il G.I., ritenuto opportuno che sulle prove in atti si pronunciasse il Collegio, fissava udienza di p.c..

All'udienza del 15.1.2010 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

4) I fatti che hanno dato luogo alla presente controversia sono pacifici.

Nel 2007 sono stati reperiti in commercio alcuni volumi dell'opera "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia" il cui "Schedario" e "Quaderno operativo", recano sulla copertina i nomi della attrici, An. Ma. Ru. e Va. To..

Le attrici, però, non sono autrici di tale lavoro, bensì della diversa opera (per la quale hanno stipulato un apposito contratto di edizione con la società convenuta) che, pur appartenendo alla stessa collana "Guida al Sapere", attiene alla sola "Area Matematica".

È inoltre provato (cfr. volumi prodotti da parte attrice come doc. nn. 5 e 7) che l'opera pubblicata erroneamente con i nomi della attrici è stata commercializzata e diffusa a partire dal 2003: ed infatti, esaminando la facciata interna dei volumi in questione risulta che quello prodotto come doc. n. 5 costituisce la prima stampa della prima edizione risalente al 2003, mentre quello prodotto come doc. n. 7 costituisce la terza ristampa - avvenuta nel 2005 - sempre della prima edizione.

5) Le attrici adombrano il dolo della convenuta nella vicenda, tuttavia gli elementi portati all'attenzione del Collegio ne escludono la sussistenza.

Ed infatti, il nome delle odierne attrici è riportato (in maniera del tutto analoga a quella che, legittimamente e doverosamente, appare sulla "Guida al Sapere - Area Matematica" redatta dalle stesse), sulla sola copertina dello "Schedario" e del "Quaderno operativo", mentre se si fosse trattato di un'attività dolosa dell'editore, i nomi delle attrici sarebbero stati probabilmente riportati anche sul frontespizio dell'opera (che invece reca il nome dei veri autori). Inoltre, la copertina del terzo volume di cui si compone l'opera "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia" e cioè la "Guida didattica", non reca il nome di Ru. An. Ma. e di To. Va., esclusione che non vi sarebbe stata ragione di operare in caso di condotta dolosa della società convenuta.

Nella vicenda è invece evidente il comportamento gravemente negligente della casa editrice. La società Edizioni ILC, infatti, è un operatore professionale al quale, peraltro, la legge pone l'espresso obbligo - violato nei confronti dei veri autori dell'opera "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia" - di "riprodurre e porre in vendita l'opera con il nome dell'autore". (art. 126 LdA).

6) Il comportamento gravemente colposo della convenuta integra violazione del diritto al nome, (estensivamente inteso e quindi comprensivo anche del diritto - riconducibile all'art. 20 LdA - di non essere considerati autori di un'opera di altri) ed all'immagine professionale delle attrici ed è fonte di responsabilità extracontrattuale.

Le attrici, infatti, non solo hanno il diritto di non essere considerate autrici di opere altrui ma la loro immagine professionale viene lesa per il solo fatto che venga loro attribuito qualcosa che non hanno scritto, a prescindere dalle caratteristiche positive o negative dell'opera stessa, (e fermo restando che, in tale ultima ipotesi, il fatto potrebbe eventualmente rilevare anche ai fini penali del reato di diffamazione).

È dunque privo di rilievo quanto osservato a pag. 4 dell'atto di citazione da Ru. An. Ma. e da To. Va. in ordine alla diversa impostazione didattica e alla "pressoché inesistente" attività dell'autore dell'opera oggetto di causa: si tratta di circostanze non di per sé screditanti (la prima) e di difficile valutazione (la seconda), ma la cui sussistenza o meno non rileva comunque ai fini della configurazione dell'illecito in discorso.

Non sussiste invece la violazione della normativa di cui alla legge 196\2003 altresì lamentata dalle attrici: i dati personali delle stesse sono stati "trattati" , ancorché per errore, per uno scopo non incompatibile con quello per il quale erano stati raccolti.

7) Atteso quanto sopra esposto, deve essere inibito alla s.p.a. Edizioni ILC di ulteriormente diffondere in qualunque forma o modo le opere dal titolo "Schedario" e "Quaderno operativo", appartenenti alla collana edita con il titolo "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia", con il nome delle attrici "An. Ma. Ru. e To. Va.".

Inoltre, ai sensi dell'art. 158 LdA, deve essere ordinato a parte convenuta di provvedere alla distruzione delle copertine - sulle quali appare il nome delle attici - delle copie residue dello "Schedario" e del "Quaderno operativo" della "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia".

Osserva infatti il Collegio che non vi è prova in atti che tutte le copie dell'opera in questione siano state ritirate dal commercio e mandate al macero. La convenuta, infatti, sulla quale gravava l'onere di provare la sopravvenuta carenza di interesse della parte attrice ad ottenere l'inibitoria e l'ordine di distruzione, ha prodotto in giudizio - come doc. nn. 1 e 2 - copie di bolle e fatture relative a libri inviati al macero e - come doc. nn. 3 e 4 - copia lettere di richiesta sospensione vendite e di sollecito resa urgente indirizzate "A tutti i collaboratori settore scuola primaria. Loro sedi".

Tali documenti sono però inadeguati ed insufficienti ai fini che qui rilevano.

In proposito - e a parte il fatto che non vi è alcun elemento che induca a ritenere che alle lettere di cui ai doc. nn. 3 e 4 sia stato dato riscontro - osserva il Collegio che parte convenuta, al fine di paralizzare le domande di inibitoria e di distruzione formulate da parte attrice, avrebbe dovuto fornire la prova - mediante produzione in giudizio di idonea documentazione concernente i quantitativi editi, quelli venduti e quelli non venduti - delle copie esistenti ancora non vendute; dopodiché avrebbe dovuto fornire la prova che tali copie erano state ritirate dal commercio ed eventualmente mandate al macero.

Di conseguenza, in mancanza di tale prova che, come si è detto, era onere di parte convenuta fornire, perdura l'interesse di parte attrice ad ottenere l'inibitoria e l'ordine di distruzione sopraindicati.

8) Passando alla domanda di risarcimento dei danni formulata dalle attrici, rileva in primo luogo il Collegio che la vicenda oggetto di giudizio non ha causato alcun danno patrimoniale alle attrici. Esse non sono le autrici dell'opera in discorso e la vicenda non

ha loro impedito - come esse stesse prospettano - di collaborare con altri editori per altre opere.

Di conseguenza, le prove richieste da parte attrice sub. punto 1, non sono ammissibili in quanto prive di rilievo ai fini della decisione

Restano in danni non patrimoniali.

Mentre prima della novella introdotta con il d. lgs 2006\140 che ha attuato la direttiva *Enforcement* 2004/48/CE la giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritenevano che la rilevanza penale della condotta costituisse, anche in materia di diritto d'autore, il presupposto necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, attualmente, l'art. 158 comma 3 LdA rinovellato dispone che "Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.".

Ciò significa, ad avviso del Collegio, che tali danni debbano ora essere liquidati completamente a prescindere dall'accertamento, anche in via incidentale, della commissione di un reato: ed infatti, diversamente interpretata la norma non avrebbe alcun senso dal momento che non aggiungerebbe nulla a quello che l'art. 2059 c.c. già di per sé prescrive.

Inoltre, come è stato osservato dalla dottrina che si è occupata dell'argomento, "i danni non patrimoniali devono risarcirsi in ogni caso di contraffazione, anche per fattispecie non dolose, addirittura se caratterizzate da *culpa lievissima*" e quindi anche quando, come nel caso di specie, si verte in un caso caratterizzato da colpa grave.

La liquidazione di tale tipo di danno, peraltro, non può essere fatta che in via equitativa e tale forma di liquidazione rende del tutto superflue le prove richieste da parte attrice sub. punti 2,3 e 4 e dirette a comprovare la buona fama di autrici delle sig.re Ru. e To. ed i numero di copie che dei loro libri sono state vendute.

Ciò posto, rileva il Collegio che l'opera indebitamente recante il nome delle attrici è stata in commercio per circa cinque anni ed è stata oggetto di almeno 3 ristampe, circostanza, quest'ultima, che di per sé comprova un'ampia diffusione dell'opera. Dal doc. n. 8 di

parte attrice (scheda quantitativi trasmessa da parte convenuta alle attrici prima del presente giudizio) risulta che sono stati consegnati alle librerie migliaia di testi; inoltre, il prezzo di copertina dell'opera "Guida al sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia" completa dei tre testi che la compongono, ammonta ad euro 30.000,00.

In considerazione di tali elementi, ritiene il Collegio che il danno non patrimoniale subito dalle sig.re Ru. e To. possa essere equitativamente liquidato in euro 10.000,00 ciascuna, importo comprensivo di ogni voce di danno e sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

9) Da ultimo, occorre esaminare la richiesta di risoluzione dei contratti di edizione stipulati dalle attrici con la convenuta e le collegate richieste di inibire alla s.p.a. Edizioni ILC "l'ulteriore sfruttamento, in qualunque forma e in qualunque modo, delle opere dell'ingegno appartenenti alla collana edita con il titolo "Guida al Sapere - Area Matematica" di cui sono autrici le signore Ru. e To., ordinando il ritiro dal commercio degli esemplari giacenti ed invenduti, anche presso terzi che ne facciano commercio, e disponendone la distruzione".

Ru. An. Ma. e To. Va. sostengono infatti che la vicenda oggetto di causa integra anche una diretta violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che dell'*intuitus personae* che sta alla base del contratto di edizione: di conseguenza, sempre secondo la prospettazione delle attrici, la loro inosservanza legittima la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

In linea di massima, nei rapporti contrattuali, sia ai fini risarcitori che ai fini risolutori, rileva solo l'inadempimento (o il non esatto adempimento) delle obbligazioni assunte contrattualmente, fermo restando che le parti debbono improntare la loro condotta a correttezza e buona fede, regole che, per l'appunto, concorrono a determinare il comportamento dovuto dalle parti nell'esecuzione del contratto stesso.

Il fatto extracontrattuale posto in essere da una delle parti, peraltro, può venire in considerazione in alcuni tipi di contratto nei quali assume rilievo il rapporto fiduciario, quali, per esempio, i contratti di lavoro e di prestazione d'opera intellettuale.

Anche nel contratto di edizione il vincolo che nella pubblica opinione si istituisce tra autore ed editore può condurre ad attribuire rilievo ad eventi che sono di per sé estranei al rapporto contrattuale vero e proprio e si può senz'altro ritenere che, in taluni casi, il comportamento extracontrattuale doloso o colposo di una delle parti possa scuotere il rapporto di fiducia e comportare la risoluzione del rapporto.

Il fatto, però, deve essere valutato in concreto e, nel caso di specie, non può ritenersi che il comportamento della casa editrice convenuta sia di gravità tale da comportare, come richiesto, la risoluzione dei contratti di edizione in essere con le attrici.

Si tratta infatti di una condotta che, seppur gravemente negligente come delineato al precedente punto 5), è pur sempre un episodio isolato: non risulta infatti - ma neppure le attrici lo sostengono - che la s.p.a. Edizioni ILC sia incorsa con altri autori in episodi simili a quello per cui è causa.

Per questi motivi, le domande attoree in esame devono essere respinte.

10) Stante il complessivo esito del giudizio e la soccombenza della attrici in ordine alla domanda di cui al precedente punto 9), oltre che in punto di violazione della legge 2003\196 e di risarcimento dei danni patrimoniali, le spese del giudizio devono essere dichiarate compensate fino ad 1\3.

La s.p.a. Edizioni ILC, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve quindi essere condannata a rimborsare alla attrici i residui 2\3, nella misura che verrà liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE, decidendo nel procedimento iscritto nel R.G.C. al n. 24509\2008, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:

INIBISCE alla s.p.a. Edizioni ILC, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ulteriormente diffondere in qualunque forma o modo le opere dal titolo "Schedario" e "Quaderno operativo", appartenenti alla collana edita con il titolo "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia", con il nome delle attrici "An. Ma. Ru. e To. Va.";

ORDINA alla s.p.a. Edizioni ILC, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla distruzione delle copertine - sulle quali appare il nome delle attrici - delle copie residue dello "Schedario" e del "Quaderno operativo" della "Guida al Sapere - Area antropologica, scienza e tecnologia";

CONDANNA la s.p.a. Edizioni ILC, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Ru. An. Ma. la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

CONDANNA la s.p.a. Edizioni ILC, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a To. Va. la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

DICHIARA compensate fino ad 1\3 le spese del giudizio;

CONDANNA la s.p.a. Edizioni ILC, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Ru. An. Ma. e a To. Va. i residui 2\3, che liquida in euro 6.485,59, oltre I.V.A., contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge, di cui euro 2.632,00 per diritti, euro 92,25 per spese ed il resto per onorari.

Così deciso dalla IX sezione civile del Tribunale di Torino, nella composizione di cui al Collegio del 9.4.2010.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 APR. 2010.